

Schema di Accordo

tra

LA SOCIETA' DI GESTIONE AEROPORTUALE

ed

ENAV S.P.A.

ACCORDO

tra

....., gestore aeroportuale dell'aeroporto

e

ENAV S.p.A, fornitore di Servizi della Navigazione Aerea sull'aeroporto

per l'applicazione della normativa comunitaria di cui ai Regolamenti (CE) n. 216/2008, (CE) n. 1108/2009 e (UE) n. 139/2014.

Premesso che:

il Gestore Aeroportuale:

- ai sensi dell'art. 705 del Cod. Nav., è il soggetto cui è affidato, sotto il controllo e la vigilanza dell'ENAC, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire, secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori privati presenti nell'aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato e che l'idoneità del gestore aeroportuale a espletare le attività di cui alla presente alinea, nel rispetto degli standard tecnici di sicurezza, è attestata dalla certificazione rilasciata dall'ENAC.
- è in possesso del certificato di aeroporto (ex Reg. RCEA) (indicare estremi...xxxx....) di cui è prevista la conversione ai sensi dell'art. 6 del Reg. (UE) 139/2014;
- è responsabile dell'amministrazione e della gestione delle infrastrutture aeroportuali, nonché del funzionamento sicuro e della manutenzione dell'aeroporto (Reg. UE n. 139/2014 - ADR.OR.C.005), in conformità:
 - 1) al Regolamento (UE) n. 139/2014;
 - 2) alle condizioni del proprio certificato;
 - 3) al contenuto del manuale dell'aeroporto;
 - 4) agli altri manuali relativi agli equipaggiamenti aeroportuali disponibili nell'aeroporto, ove applicabile.

Il Fornitore dei Servizi di Navigazione Aerea è il soggetto responsabile della fornitura dei servizi e della gestione del traffico aereo (ATS/ATM), dei servizi di gestione dello spazio aereo (ASM) e del servizio di gestione dei flussi di traffico aereo (ATFM), designato dallo Stato ad operare in conformità al Regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 statuente *“i requisiti comuni per la fornitura dei servizi di navigazione aerea”*.

L'ENAV S.p.A. (d'ora innanzi per brevità ENAV):

- è la società che in attuazione delle previsioni di cui alla normativa comunitaria in tema di Cielo Unico Europeo e di quella nazionale e, segnatamente, L. 665/1996 e degli artt. 691 e 691-bis del codice della navigazione, eroga i servizi della navigazione aerea;
- *“sotto la vigilanza dell'ENAC e coordinandosi con il gestore aeroportuale”*, proprio ai sensi e per gli effetti dell'art. 691-bis cod. nav., *“disciplina e controlla, per gli aeroporti di competenza, la movimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e del personale sull'area di manovra e assicura l'ordinato movimento degli aeromobili sui piazzali. Essa cura, altresì, la gestione e la manutenzione degli impianti di assistenza visiva luminosa (AVL) di sua proprietà”*;
- è *“Fornitore dei servizi di navigazione aerea e Organizzazione per l'addestramento dei controllori del traffico aereo”*, in virtù della certificazione rilasciata da ENAC, ai sensi del Regolamento CE n. 550/2004 relativo alla *“fornitura di servizi della navigazione aerea nel cielo unico europeo”* e del relativo Regolamento di esecuzione UE n. 1035/2011 statuente *“i requisiti comuni per la fornitura dei servizi di navigazione aerea”*;
- è *“Organizzazione della Progettazione delle procedure strumentali di volo”* in virtù della certificazione rilasciata da ENAC ai sensi del Regolamento ENAC *“Procedure strumentali di volo”* ed. 1 del 18/07/2011;
- è fornitore dei servizi di navigazione aerea designato dallo Stato italiano quale soggetto responsabile della fornitura dei servizi della navigazione aerea, appropriati al livello del traffico aereo e alle condizioni operative, per l'aeroporto di

Premesso altresì che:

- con il Regolamento (CE) n. 216/2008, comunemente denominato *“Regolamento basico”*, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile che istituisce l'Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea (EASA), sono state introdotte regole comuni aventi come scopo il mantenimento di un elevato ed uniforme livello di sicurezza nell'aviazione civile in Europa;
- il Regolamento CE n. 1108/2009, recante modifiche al *“Regolamento Basico”*, ha ampliato le competenze dell'Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea (EASA), indicando all'allegato V *bis* i *“Requisiti essenziali relativi agli Aeroporti”* ed all'allegato V *ter* i *“Requisiti essenziali per gli ATM/ANS ed i controllori del traffico aereo”* da perseguire dagli Stati Membri;
- con il Regolamento (UE) n. 139/2014 la Commissione Europea ha adottato il Regolamento di attuazione (IRs) del *“Regolamento basico”*.

Considerato:

- il campo di applicazione di cui al Capo II art. 4, comma 3-bis del Regolamento (CE) n. 216/2008, nella versione modificata dal successivo Regolamento (CE) n. 1108/2009;
- che l'art. 8-bis, comma 1, del Regolamento (CE) n. 216/2008, nella versione modificata dal successivo Regolamento (CE) n. 1108/2009, dispone per gli aeroporti, gli equipaggiamenti aeroportuali e le operazioni aeroportuali l'obbligo di soddisfacimento dei Requisiti Essenziali (ERs) contenuti nell'Allegato V bis e, se applicabile, nell'Allegato V ter, entrambi introdotti dal citato Regolamento (CE) n. 1108/2009;
- che il Regolamento (UE) n. 139/2014 stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative in materia di sicurezza degli aeroporti al fine di mantenere un livello elevato ed uniforme di sicurezza dell'aviazione civile nell'Unione. In particolare il Regolamento contiene disposizioni relative alla conversione dei certificati;
- che l'art. 6 del Regolamento n.139/2014 prevede che l'autorità competente di verifichi la sussistenza delle condizioni per il mantenimento della validità dei certificati rilasciati precedentemente all'entrata in vigore del Regolamento stesso e la conversione degli stessi entro il 31 dicembre 2017;
- che all'Allegato III, Capo C, del Regolamento n. 139/2014 - ADR.OR.C.005 è previsto che il gestore aeroportuale garantisca direttamente o coordini, mediante accordi, se necessario, con i soggetti responsabili, la fornitura dei seguenti servizi: 1) la fornitura di servizi di navigazione aerea appropriati al livello del traffico e alle condizioni operative dell'aeroporto; 2) la progettazione e la manutenzione delle procedure di volo, in conformità ai requisiti applicabili;
- che il predetto Regolamento n.139/2014, nel sottolineare la centralità della figura del gestore aeroportuale nella conduzione in sicurezza dello scalo e del suo funzionamento, al considerando n. 8, prevede che *“È necessario che in un aeroporto vengano forniti i servizi specifici di cui al capo B dell'allegato IV (Parte ADR.OPS). In alcuni casi tali servizi non sono direttamente forniti dal gestore aeroportuale, ma da un'altra organizzazione o soggetto pubblico, o da una combinazione di entrambi. In tali casi il gestore aeroportuale, in quanto responsabile del funzionamento dell'aeroporto, deve avere concluso accordi per interfacciarsi con tali organizzazioni o soggetti per garantire la fornitura dei servizi, secondo i requisiti di cui all'allegato IV. In presenza di tali accordi e interfacce si considera che il gestore aeroportuale abbia adempiuto alle proprie responsabilità e non debba essere considerato direttamente responsabile di eventuali non conformità da parte di un altro soggetto parte dell'accordo, a condizione che abbia rispettato tutti i requisiti e gli obblighi applicabili stabiliti nel presente regolamento attinenti alle sua responsabilità e contenuti dell'accordo”*;
- che le previsioni di cui al capo B dell'allegato IV (Parte ADR.OPS) del su richiamato considerato n. 8 del Regolamento n.139/2014, interessano ENAV, in particolare, per la previsione ADR.OPS.B.015 *Sorveglianza e controllo dell'area di movimento e relative infrastrutture*, lettera a) laddove si prevede che *“Il gestore aeroportuale verifica le condizioni dell'area di movimento e lo status operativo delle relative infrastrutture e riferisce su questioni di rilevanza operativa, siano esse di natura temporanea o permanente, ai pertinenti fornitori di servizio di traffico aereo e fornitori di servizi di informazione aeronautica”*; nonché, interessano ENAV, per la disposizione ADR.OPS.B.065 *Aiuti visivi e impianti elettrici aeroportuali* la quale

prevede che *“Il gestore aeroportuale deve disporre di procedure per garantire che gli aiuti visivi e gli impianti elettrici dell’aeroporto funzionino come previsto”*;

- che il Regolamento CE n. 550/2004, così come modificato dal Regolamento UE n. 1070/2009, stabilisce che i requisiti per la fornitura dei servizi di navigazione aerea nell’ambito del Cielo Unico Europeo, ed in particolare che la fornitura di alcuni dei servizi della navigazione aerea, (nello specifico i servizi del traffico aereo e il servizio di meteorologia) siano erogati previa designazione da parte dello Stato;
- che il Regolamento CE n. 549/2004, così come modificato dal Regolamento UE n. 1070/2009, denominato «regolamento quadro», stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo, c.d.;
- che il Regolamento UE No. 1035/2011 ed il Regolamento UE n. 448/2014, stabiliscono i “Requisiti Comuni per la fornitura dei servizi della navigazione aerea”;
- che il Regolamento UE n. 1034/2011, denominato “Safety Oversight”, stabilisce i requisiti sulla sorveglianza della sicurezza nella gestione del traffico aereo e nei servizi di navigazione aerea;
- il Regolamento UE n. 996/2010, concernente le inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell’aviazione civile;
- il Regolamento UE n. 376/2014 del Parlamento Europeo, concernente la segnalazione, l’analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell’aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010;
- che con il Regolamento (UE) n. 73/2010, come modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 1029/2014, la Commissione Europea ha stabilito i requisiti relativi alla qualità dei dati aeronautici e delle informazioni aeronautiche per il cielo unico europeo, ed in particolare il relativo campo di applicazione, di cui all’art. 2, e le previsioni in materia di qualità dei dati, di cui all’art. 6 comma 3, relative alla definizione di condizioni formali per lo scambio di dati aeronautici e/o informazioni aeronautiche, di cui all’Allegato IV, parte C;

Tutto quanto sopra premesso e considerato si conviene

ART. 1 – PREMESSE, CONSIDERATA E ALLEGATI

Le premesse, i considerata e gli allegati al presente Accordo ne costituiscono parte integrante.

ART. 2 - SCOPO E OGGETTO DELL’ACCORDO

Con il presente Accordo le Parti si impegnano alla più ampia e proficua collaborazione al fine di assicurare la piena applicazione della normativa europea di settore indicata nelle premesse e nei considerata.

Il gestore aeroportuale, in qualità di responsabile dell’amministrazione e della gestione delle infrastrutture aeroportuali, del funzionamento in sicurezza (Reg. (CE) n. 216/2008 nella versione modificata dal Regolamento (CE) n. 1108/2009 - Allegato V-bis, Parte B) e della manutenzione dell’aeroporto (Reg. UE n. 139/2014 - ADR.OR.C.005), sottoscrive con ENAV - società certificata e

responsabile, ai sensi delle premesse e dei considerata del presente accordo, per la fornitura dei servizi della navigazione aerea sull'area di manovra e nello spazio aereo di competenza, il seguente Accordo in conformità ai requisiti essenziali (ERs - Essential Requirements) definiti nel Regolamento (CE) n. 216/2008 e alle relative norme di attuazione (IR – Implementing Rules) di cui al Regolamento (UE) n. 139/2014, con l'obiettivo di assicurare il coordinamento delle attività finalizzate a:

- condividere le informazioni relative alle attività finalizzate alla fornitura dei servizi di navigazione aerea in maniera appropriata al livello del traffico e alle condizioni operative dell'aeroporto (ADR.OR.C005 (b));
- coordinarsi circa la progettazione e la manutenzione delle procedure di volo, in conformità ai requisiti applicabili (ADR.OR.C005 (b));
- condividere le informazioni relative alle attività utili alla fornitura dei servizi previsti dall'allegato IV capo B, con particolare riguardo a quanto richiamato nel ADR.OPS.B.015 in cui si evidenzia la necessità di effettuare coordinamenti con i fornitori ATS e AIS relativamente alle condizioni dell'area di movimento, allo status operativo delle relative infrastrutture e a qualsiasi questione di rilevanza operativa;
- assicurare la rispondenza dei requisiti relativi alla qualità dei dati e/o delle informazioni aeronautiche (Allegato IV capo A) oggetto di pubblicazione in AIP-Italia;
- condividere le informazioni utili a consentire di identificare i rischi per le attività di rispettiva competenza.

Le attività oggetto del presente Accordo vengono disciplinate nel dettaglio dei singoli allegati, attraverso le procedure operative coordinate e concordate tra le parti e riportate nel Manuale di Aeroporto.

ART. 3 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'ACCORDO

ENAV eroga i servizi della navigazione aerea nell'ambito dello scalo di _____ e, segnatamente, _____, in forza di _____ (riportare estremi di designazione)

Per le finalità di cui al presente Accordo, ENAV assicura il progetto e la manutenzione delle procedure di volo in conformità ai requisiti applicabili (ADR.OR.C.005 (b)).

Al fine di promuovere e garantire forme di coordinamento per la corretta esecuzione delle finalità di cui al presente Accordo, ENAV si impegna a prendere parte ai Comitati aeroportuali formalmente costituiti ai fini del coordinamento tra le parti e formalizzati nel Manuale di Aeroporto e il Gestore si impegna a verbalizzare e consegnare ad ENAV i verbali di ogni singola riunione tra le Parti (ad es. Safety Committee, Local Runway Safety Team, gruppi di coordinamento per l'analisi e revisione di piani di emergenza e di contingency, ecc.).

In particolare, in attuazione del Regolamento UE n. 376/2014, le parti s'impegnano, ognuna in accordo alle prescrizioni vigenti:

- ad alimentare il repertorio nazionale eventi;
- a condividere, come appropriato, le informazioni relative alle segnalazione di comune interesse, eventualmente stipulando accordi specifici ai sensi del suddetto Regolamento UE n. 376/2014.

Le parti si impegnano inoltre a condividere le informazioni relative al “monitoring of aerodrome surroundings” con particolare riferimento alla Carta ostacoli TIPO B.

In particolare:

- l'ENAV provvede a fornire al gestore i dati necessari a permettere il monitoraggio degli ostacoli da parte di quest'ultimo;
- il gestore aeroportuale si impegna ad informare tempestivamente l'ENAV delle risultanze del monitoraggio qualora risultino condizioni di rischio per la navigazione aerea.

ART. 4 – ENTRATA IN VIGORE e DURATA

Il presente Accordo entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed ogni quattro anni è soggetto a riesame per verificarne l'efficacia operativa.

ART. 5 - MODIFICHE DELL'ACCORDO

Il presente Accordo può essere modificato o integrato solo in forma scritta, su proposta di una delle Parti. Ove le Parti concordino sulla revisione la stessa dovrà essere comunicata ad ENAC.

Gli allegati all'Accordo potranno essere sottoposti ad opportuno aggiornamento a cura e su richiesta delle Parti. Le relative modifiche apportate saranno adottate con la medesima modalità di cui al presente Accordo.

Ove le Parti concordino sulla modifica di uno o più allegati e/o sull'aggiunta di uno o più allegati, tale integrazione/variazione dovrà essere comunicata ad ENAC.

Qualsiasi atto aggiuntivo al presente Accordo e/o agli allegati allo stesso, dovrà essere concordato e sottoscritto dai rappresentanti delle Parti a ciò autorizzati e comunicato ad ENAC. Successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo, le Parti si impegnano a verificare gli accordi già in essere, valutandone la corrispondenza al presente Accordo e, ove del caso, sostituendoli con dei nuovi accordi coerenti con il presente nonché con la normativa vigente su richiamata.

(Luogo, data)

.....

(per il Gestore Aeroportuale)

.....

(per ENAV S.p.A.)

ALLEGATI
PROCEDURE DEL MANUALE DI AEROPORTO
PER I PROCESSI OGGETTO DEL PRESENTE ACCORDO

Premessa

I presenti allegati indicano i contenuti minimi delle procedure operative che faranno parte del Manuale di Aeroporto.

Fornitura dei dati e delle informazioni aeronautiche da parte dell' originatore dati (gestore) ad ENAV in qualità di fornitore del servizio di informazioni aeronautiche per l'Italia

(Allegato n. 1.....)

Il Regolamento (UE) n. 73/2010, così come recentemente modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 1029/2014, stabilisce i requisiti relativi alla qualità dei dati aeronautici e delle informazioni aeronautiche per il cielo unico europeo.

In particolare, l'art. 6 comma 3 del predetto Regolamento, in materia di qualità dei dati, prevede che le Parti definiscano condizioni formali conformi ai requisiti di cui all'Allegato IV, parte C, per lo scambio di dati aeronautici e/o informazioni aeronautiche.

Il Regolamento (UE) n. 139/2014 Allegato IV, Capo A ADR.OPS.A.010 stabilisce che il Gestore fornisca tutti i dati di cui è originatore, riguardanti l'aeroporto e i servizi disponibili nel rispetto degli stabiliti requisiti di qualità e integrità.

Il Gestore, nell'ambito della procedura di richiesta emissione NOTAM e di richiesta dell'aggiornamento dell'AIP presso lo scalo di, assicura che i dati prodotti e forniti rispettino i requisiti di accuratezza, risoluzione, integrità, tracciabilità, tempestività e protezione del dato, previsti dalla normativa comunitaria.

Ai fini della richiesta dell'aggiornamento dell'AIP, la regolamentazione dei termini e delle condizioni relativa alla fornitura dei dati, da parte del Gestore, è stabilita in apposito accordo per la fornitura dei dati aeronautici dove le responsabilità delle due parti dovranno essere ben chiare e definite.

Per quanto attiene alla richiesta di emissione NOTAM, la fornitura dei dati e delle informazioni aeronautiche dovrà essere condotta in stretta osservanza dei termini e delle condizioni contenute nella normativa tecnica nazionale emessa da ENAC.

Ruoli e competenze in merito a Servizi operativi aeroportuali, impianti e installazioni

Apposita procedura del Manuale di aeroporto dovrà riportare ruoli, competenze e responsabilità in materia di Servizi operativi aeroportuali, impianti ed installazioni, inclusi i sistemi di radionavigazione, secondo quanto disciplinato nell'Allegato IV Capo B in merito all'attività di coordinamento tra gestore aeroportuale e fornitori di servizi di navigazione aerea.

La procedura dovrà attribuire chiaramente i ruoli e le responsabilità in merito alla progettazione, alla manutenzione e alla gestione di tali impianti ed installazioni.

Pianificazione di emergenza per l'aeroporto (ADR.OPS.B.005)
(Allegato n.)

Presso l'aeroporto è in vigore il Piano di emergenza per l'aeroporto (PEA), che contiene "Norme e Procedure per Stati di Emergenza e Incidente Aereo" in conformità ai requisiti del Regolamento (UE) n. 139/2014 - ADR.OPS.B.005 e relativi AMC e GM ("Acceptable Means of Compliance" e "Guidance Material").

Il Piano contiene norme e procedure di primo intervento e di soccorso per stati di allarme, emergenza e incidente aereo nell'ambito del sedime dell'Aeroportoe delle sue immediate vicinanze.

Il gestore, ENAV e tutti gli altri operatori e Enti aeroportuali interessati devono dotarsi di una procedura interna che recepisca quanto previsto dal Piano di emergenza per l'aeroporto che preveda le modalità di formazione/addestramento del proprio personale.

Il Piano di emergenza per l'Aeroporto, allegato al manuale di Aeroporto, dovrà attribuire chiaramente ruoli e responsabilità.

Surface Movement Guidance and Control System (SMGCS) (ADR.OPS.B.030)
(Allegato n.)

L'attribuzione di ruoli, responsabilità e azioni dovranno essere specificati all'interno di apposita procedura del Manuale di Aeroporto.

Operazioni in condizioni atmosferiche invernali (ADR.OPS.B.035) e operazioni in condizioni meteorologiche avverse (ADR.OPS.B.050)*

Sulla base delle specifiche caratteristiche di ciascuno scalo, fanno parte del presente allegato le procedure operative in condizioni atmosferiche invernali e le operazioni in condizioni meteorologiche avverse (es. condizioni superficiali, neve, vento, scariche elettriche su campo, ceneri vulcaniche, ecc.) che individueranno le responsabilità del gestore e di ENAV.

Operazioni notturne (ADR.OPS.B.040)
(Allegato n.)

Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni aeroportuali notturne, Il Gestore assicura che vengano stabiliti e attuati mezzi e procedure, di concerto con ENAV, per garantire la sicurezza delle operazioni aeroportuali notturne. Per quanto concerne la gestione e la manutenzione degli aiuti visivi luminosi (AVL) si rimanda a quanto previsto al successivo paragrafo "Aiuti visivi e impianti elettrici aeroportuali".

Operazioni in condizioni di visibilità ridotta (AWO) (ADR.OPS.B.045)
(Allegato n.)

Per consentire alle operazioni di volo di svolgersi in sicurezza in condizioni di visibilità ridotta, il Gestore, di concerto con ENAV, ha emanato la Procedura XXX – e successive modifiche e integrazioni -, parte integrante del presente accordo (All...) che definisce, tra l'altro, i ruoli e le responsabilità del gestore e di ENAV, i criteri di salvaguardia dell'area di movimento e la movimentazione al suolo degli aeromobili.

Aiuti visivi e impianti elettrici aeroportuali (ADR.OPS.B.065)
(Allegato n.)

Salvo il caso che gli AVL siano di proprietà ENAV, il Gestore è responsabile della progettazione e manutenzione degli aiuti visivi luminosi e dei relativi impianti elettrici dell'aeroporto.

La normale gestione operativa degli impianti AVL consistente nell'accensione, spegnimento e controllo della luminosità ("IMPIEGO OPERATIVO") è una prerogativa esclusiva della Ente ATS, attraverso l'utilizzo di una interfaccia concordata e approvata da ENAV.

Nei casi in cui li AVL siano di proprietà ENAV la stessa Società è responsabile della progettazione, gestione e manutenzione degli aiuti visivi luminosi ed impianti elettrici ad essi associati.

Tali attività sono svolte sotto il suo diretto controllo da altre Società la cui attività è regolamentata da procedure apposite prodotte da ENAV.

Quando se ne presenti la necessità, è possibile addivenire in maniera coordinata a convenzioni per forniture di servizi di connettività elettrica e telefonica.

Salvaguardia degli aeroporti (ADR.OPS.B.075 – ADR.OPS.B.020)
(Allegato n.) Monitoraggio ostacoli
(Allegato n.) Wildlife strike

Per consentire il monitoraggio dell'aeroporto e dei suoi dintorni, il gestore emana:

- *la Procedura Monitoraggio Ostacoli e successive modifiche e integrazioni, parte integrante del presente accordo (All...), che definisce i ruoli e le responsabilità del gestore nelle attività di monitoraggio sull'efficienza della segnalazione degli ostacoli conosciuti all'interno e nelle aree limitrofe il sedime aeroportuale, siti nell'area sottostante le superfici di rispetto. In tale contesto, è compito e responsabilità di ENAV, secondo quanto stabilito nell'art. 691 del Codice della Navigazione, produrre e pubblicare "Aerodrome Obstacle Chart – ICAO Type A" e le "Aerodrome Obstacle Chart – ICAO Type B".*
- *la Procedura Wildlife Strike/il Piano di Prevenzione e Controllo della fauna selvatica - e successive modifiche e integrazioni -, parte integrante del presente accordo (All...) che definisce i ruoli e le responsabilità nelle attività di prevenzione del rischio di impatto con volatili e altra fauna selvatica nell'aeroporto per quanto concerne le attività umane che possano acuire il fenomeno bird strike.*

Modifiche (ADR.OR.B.040)

Il Gestore ed ENAV, hanno sistemi di gestione della sicurezza certificati ed effettuano le valutazioni del rischio per processi di propria competenza.

In riferimento a quanto previsto dal paragrafo ADR.OR.B.040 lettera f), relativamente alle modifiche generate dal gestore alle infrastrutture aeroportuali ove queste producano impatti per la fornitura dei servizi di navigazione aerea, il gestore fornirà le preventive informazioni all'ENAV affinché, limitatamente alle interagenze sui servizi della navigazione aerea, l'ENAV, in accordo al proprio SMS, possa effettuare la valutazione di safety. Per interventi che risultino particolarmente significativi in termini d'interdipendenze, le Parti potranno coordinare l'armonizzazione delle valutazioni di safety, concordando sia le ipotesi, sia le azioni di mitigazione.

Il Gestore e ENAV possono, ove ritenuto utile, stipulare accordi specifici ai sensi del Regolamento (UE) n. 139/2014 e del Regolamento (UE) n. 1035/2011 per la valutazione congiunta dei cambiamenti aventi impatto sulle reciproche aree di responsabilità.

Ogni cambiamento infrastrutturale o procedurale proposto dal Gestore e che risulti avere un impatto sui livelli di sicurezza operativa (safety) dello scalo deve essere analizzato in appositi gruppi di lavoro al fine della identificazione, ognuno per le parti di propria competenza, dell'aumento di rischio dei processi sotto la propria gestione e responsabilità.

Tutte le azioni di mitigazione saranno coordinate all'interno del gruppo di lavoro e ognuno rimane responsabile dell'attuazione del compimento delle azioni di propria competenza.

I gruppi, formalizzati nel Manuale di Aeroporto sono il Local Runway Safety team per l'area di manovra e il safety committee che può avere sottogruppi formalizzati all'uopo per affrontare tematiche a largo spettro di cambiamenti procedurali, infrastrutturali ed organizzativi che hanno impatto sulla sicurezza delle operazioni in airside.